

**CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI**

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965

E

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre 97, codice fiscale 80415740580, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale del Personale, Cons. Monica Parrella, nata a Benevento il 16 febbraio 1971

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento curricolari l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che i tirocini curricolari realizzati dall'Università degli Studi di Siena, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in qualità di soggetto promotore, sono disciplinati da normativa interna, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e in particolare dalle "Linee guida per i tirocini promossi dall'Università di Siena", approvate con delibera n. 250/2017 dal Consiglio di amministrazione del 24.11.2017, previo parere favorevole del Senato accademico del 07.11.2017 con delibera n. 182/2017, s.m.i.;
- che l'Università di Siena, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Siena, responsabile didattico-organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.
4. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.

4. Il soggetto ospitante eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012 s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
2. Ai soli effetti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d'intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 7 – Oneri finanziari

1. Il tirocinio non comporta oneri finanziari a carico del soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003.

2. Per l'Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore; l'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale di Ateneo – sezione privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Università sono:

Magnifico Rettore, prof. Francesco Frati.

I dati di contatto del titolare sono:

- E-mail: rettore@unisi.it

- PEC (posta elettronica certificata): rettore@pec.unisipec.it

Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento).

3. Per il soggetto ospitante: Titolare del Trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi – Direzione del Personale. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati del MEF sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it; rpd@pec.mef.gov.it. L'informativa dettagliata sarà fornita ai tirocinanti al momento della sottoscrizione del contratto, Informativa ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 2016/679.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa. Esso inoltre si impegna ad utilizzare i dati personali ricevuti esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto amministrativo con i tirocinanti.

Art. 9 – Imposta di bollo

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dall'Università

degli Studi di Siena in maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068 del 27.8.2014. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 – Allegati

1. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

PER L'UNIVERSITA'DI SIENA
Il Rettore
(Prof. Francesco Frati)

PER IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il Direttore Generale per il Personale
(Cons. Monica Parrella)

PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO CURRICULARE

Vista la Convenzione stipulata tra il MEF/DAG (soggetto ospitante) e l'Università di Siena (soggetto promotore) in data, si sottoscrive il presente Progetto Formativo, nell'ambito di applicazione della citata Convenzione.

Tirocinante

Nome e Cognome

Nato/a (Prov), il (Comune) (Prov)
residente in

Codice Fiscale

Telefono cell. e-mail

Matricola

Titolo di studio

Corso di Studio

Soggetto con disabilità SI NO

Soggetto promotore

Università di Siena, con sede legale in C.F.

rappresentato da nato/a il a
in qualità di ivi domiciliato per la carica.

Soggetto ospitante

Ministero Economia e Finanze, (sede del tirocinio)

Tutor universitario

(Nome Cognome)

Telefono e-mail

Tutor del soggetto ospitante

(Nome Cognome)

Telefono e-mail

Caratteristiche del tirocinio

Periodo del tirocinio: dal al

Eventuali periodi di sospensione

Giorni e orari di accesso ai locali

Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del Tirocinio (job description)

Numero identificativo delle polizze assicurative* (Infortuni INAIL e RC)

* Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.

Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro, compresi i codici etici e le norme in materia di anticorruzione;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga, per ragioni d'ufficio ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Firma del Tirocinante

Firma e timbro del "Soggetto ospitante"

Firma e timbro dell'"Università"

Luogo e data

Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali

Si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati acquisiti sulla base della Convenzione sottoscritta da questa Direzione del personale e la sua Università.

Il consenso al trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento del tirocinio.

Il Titolare del trattamento è il MEF - DAG - Direzione del personale.

Dati di contatto: e-mail dcp.dag@pec.mef.gov.it

Il Responsabile della protezione dei dati del MEF è contattabile ai seguenti recapiti: responsabileprotezionedati@mef.gov.it; rpd@pec.mef.gov.it.

I dati personali da Lei forniti, attraverso la sottoscrizione del progetto formativo, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia esclusivamente per la finalità di gestione amministrativa del rapporto di tirocinio. Gli stessi non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno conservati agli atti dall'Ufficio X della Direzione del personale, per un periodo di 5 anni.

La informiamo, inoltre, che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del regolamento UE 2016/679, ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, di portabilità dei dati e di proporre reclamo al Garante della privacy.

Preso visione dell'informativa, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003.

.....

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze/DAG - Università di Siena

Cognome:	Nome:
----------	-------

Sede presso cui è stato svolto il tirocinio:

Sede:
Periodo: dal / / al / /
Nome del tutor di sede:

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso dello stage

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE	1	2	3	4	5
Rapporti interpersonali					
1. Attitudine al lavoro di gruppo					
1. Disponibilità dimostrata nei confronti dei colleghi					
Conoscenze					
2. Livello di preparazione teorica					
3. Conoscenze linguistiche					
4. Conoscenze informatiche					
Competenze trasversali					
5. Capacità di analisi					
6. Capacità di problem solving					
7. Iniziative e proattività					
8. Capacità di comunicazione					
9. Capacità di organizzare il proprio lavoro					
10. Adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso ambiente culturale					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE					

Ore di tirocinio effettuate: n° _____ (Indicare il numero di ore complessive svolte di stage ai fini della valutazione dei crediti formativi)
--

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso dello stage

Luogo e data

Tutor del Ministero dell'Economia e delle Finanze
